



CHIARIMENTI

OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO UBICATE SU FABBRICATI DI SOLBIATE, LEZZA CARPESINO E PORTICHETTO LUISAGO – CIG: 6635834F6F

Quesito 19

Tenuto conto che, secondo il disciplinare di gara, la categoria SOA OG 12 è considerata scorporabile con obbligo di qualificazione e che la ns impresa è in possesso della categoria OG1 classifica II ma non ha ancora ottenuto la categoria OG12 classifica I, è possibile partecipare al bando di gara in oggetto presentando la dichiarazione di lavori simili, eseguiti nel triennio precedente, certificabili in ottemperanza alle disposizioni di legge ed in particolare all'art. 90 del DPR 207/2010?

Risposta 19

Poiché le lavorazioni riconducibili alla categoria OG12 sono di importo inferiore ad € 150.000,00 è possibile produrre, in luogo dell'attestazione SOA, documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.90 D.p.r. 207/10.

Si rammenta che le lavorazioni in categoria OG12 consistono integralmente in attività di bonifica e devono essere svolte da soggetto iscritto all'Albo Gestori Ambientali per categorie e classe di importo adeguate così come specificate nella risposta al quesito 9).

Quesito 20

1) La scrivente, preso atto dell'obbligatorietà alla qualificazione nella categoria OG12 (non in possesso) e quindi potrebbe costituire ATI o subappaltare (società del medesimo gruppo) o altra azienda, precisa che la scrivente è in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la rimozione amianto nella Cat. 10A.

Avendo tale requisito è comunque necessaria la costituzione ATI o subappalto per la categoria OG12 come citato oppure non è necessario?

2) Essendo l'attestazione SOA in scadenza relativamente alla verifica triennale proprio a cavallo del termine di gara, è ammessa comunque la partecipazione oppure no? Ed eventualmente quali sono i documenti sostitutivi da produrre al fine della partecipazione e della non esclusione in merito?



Risposta 20

- 1) Si veda risposta a quesito n. 1). A maggior chiarimento è possibile costituire un ATI o subappaltare ad impresa qualificata nella categoria OG12 ed in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie e classi specificate nel bando e chiarite nella risposta al quesito n.9.

Si confermano i chiarimenti già forniti in forza dei quali, ai fini dell'assunzione delle lavorazioni di bonifica, il soggetto deve possedere attestazione SOA in categoria OG12 (oppure possedere i requisiti ex art.90 D.p.r. 207/10) e iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Le modalità di partecipazione sono rimesse alla libertà imprenditoriale di ogni soggetto che sarà ammesso ove abbia rispettato la normativa in materia e la lex specialis di gara della quale i presenti chiarimenti costituiscono parte integrante..

- 2) La stazione appaltante verificherà l'ammissibilità dell'offerta applicandola normativa in materia dettata dall'art.77 del D.P.R. 207/10 secondo cui "Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gara nel periodo dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo".

Ove la verifica sia stata richiesta in data antecedente la stazione appaltante ammetterà il concorrente con riserva di accertarne l'esito positivo, qualora la concorrente risultasse aggiudicataria.